



AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it
PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI BUONI A SOSTEGNO DELL'OSPITALITA'
VOLONTARIA LEGATA ALL'EMERGENZA UCRAINA – UTENZE DOMESTICHE
I Comuni dell'ambito di Menaggio attraverso il Fondo di emergenza e altri fondi.**

Vista l'emergenza Ucraina in corso, considerata la necessità di un intervento tempestivo e in attesa di un intervento organico governativo, l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli provvede pro-tempore a fornire un modesto ristoro per coprire i costi vivi per alcuni interventi di prima necessità atti a favorire l'insediamento dei profughi Ucraini sul nostro territorio.

Viene quindi istituito il seguente bando per l'erogazione di buoni a sostegno dei costi vivi per l'allacciamento delle utenze (qualora fossero da attivare) e la prima bolletta di elettricità e gas metano e altre forme di riscaldamento.

Articolo 1 – Oggetto

L'iniziativa prevede sostegni a favore dei cittadini che mettono a disposizione per l'accoglienza dei profughi ucraini un'abitazione di proprietà, attraverso l'erogazione di buoni volti alla copertura del costo utenze (qualora fossero da attivare) e la prima bolletta di elettricità, gas metano e altre forme di riscaldamento.

Articolo 2 – Destinatari

Possono presentare domanda di partecipazione al bando in oggetto i proprietari (cittadini, associazioni e parrocchie) di alloggi collocati in uno dei comuni dell'Ambito di Menaggio, che al momento della presentazione della domanda stanno ospitando uno o più profughi ucraini, ovvero hanno ospitato profughi ucraini. L'ospitalità dovrà essere comprovata attraverso la formale **Dichiarazione di ospitalità** ex art. 7 TU Immigrazione presentata presso gli uffici competenti.

Saranno prese in considerazione solamente le domande di ospitalità con durata pari a o superiore a 30 giorni.

Possono presentare domanda i cittadini che offrono:

A. OSPITALITÀ IN ALLOGGI AD USO ESCLUSIVO DEI PROFUGHI NON IN CO-ABITAZIONE E CON UTENZE SEPARATE

Sintesi requisiti del RICHIEDENTE:

1. Possedere una casa di proprietà nel distretto di Menaggio.
2. Aver messo a disposizione l'abitazione a titolo gratuito per ospitare profughi dell'emergenza Ucraina.
3. Aver garantito l'ospitalità per almeno 30 giorni al momento di presentazione della domanda.
4. Aver sostenuto spese per le utenze di energia elettrica e fornitura di gas metano riferite all'abitazione e al periodo di ospitalità.

B. ALTRI TIPI DI OSPITALITÀ:

- Stanza in co-abitazione.
- Taverna/mansarda/appartamento le cui utenze non sono indipendenti.
- Altre forme di riscaldamento che non prevedono bolletta mensile o bimestrale (legna, pellet, gasolio...).

Sintesi requisiti del RICHIEDENTE:

1. Possedere una casa di proprietà nel distretto di Menaggio.
2. Aver messo a disposizione l'abitazione a titolo gratuito per ospitare profughi dell'emergenza Ucraina.
3. Aver garantito l'ospitalità per almeno 30 giorni al momento di presentazione della domanda.

È possibile presentare richiesta per un solo tipo di buono a contributo per le spese sostenute: contributo tipo A o contributo tipo B.

Articolo 3 - Entità e tipologia dei contributi economici

I contributi economici verranno erogati, seguendo l'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stanziare messe a disposizione per un importo complessivo massimo pari a € 30.000,00.

Nel caso di richiesta per “OSPITALITÀ IN ALLOGGI AD USO ESCLUSIVO DEI PROFUGHI NON IN CO-ABITAZIONE E CON UTENZE SEPARATE” l'entità del contributo sarà calcolata in base alla documentazione prodotta e riproporzionata su 30 giorni di ospitalità come di seguito indicato (articolo 5).

Nel caso di “ALTRI TIPI DI OSPITALITÀ” il contributo riconosciuto sarà pari euro 100,00 una tantum.

Articolo 4 - Modalità di presentazione della richiesta

La domanda dovrà essere presentata attraverso apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Segreteria dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli o scaricabile dal sito internet dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli (all'indirizzo www.aziendasocialeclv.it).

La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai documenti richiesti in calce alla domanda stessa.

Il calcolo del periodo di ospitalità decorrerà dalla data presente sulla **Dichiarazione di ospitalità** presentata in Comune; sulla domanda dovrà essere indicata l'eventuale data di termine dell'ospitalità, mentre per periodi continuativi verrà tenuta in considerazione un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda stessa.

Es. 1 OSPITALITÀ' TERMINATA – *Ospitalità dal 15.03.2022 al 13.04.2022.* Criterio di 30 giorni rispettato - Domanda ammissibile.

Es. 2 OSPITALITÀ' CONTINUATIVA – *Ospitalità dal 15.03.2022 in corso.* Verrà tenuta valida la data di ricezione della domanda. Se il criterio di almeno 30 giorni è rispettato la domanda è ammissibile.

Verranno effettuate delle verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali.

Non potranno essere ritenute valide le domande relative a spese non direttamente riconducibili all'abitazione presso la quale vengono ospitati i profughi.

Verranno ritenute valide solamente le spese riconducibili al periodo di ospitalità dichiarato e le stesse se riferite a periodi maggiori verranno riproporzionate alla durata di 30 giorni.

Nel caso di richiesta di contributo per “OSPITALITÀ IN ALLOGGI AD USO ESCLUSIVO DEI PROFUGHI NON IN CO-ABITAZIONE E CON UTENZE SEPARATE”, a corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Documento relativo alla spesa sostenuta (bolletta)
2. Documento attestante il pagamento (ricevuta, estratto conto bancario dove ricade il pagamento...)

Articolo 5 – Valutazione della domanda e calcolo dell'entità del contributo

Nel caso di richiesta per “OSPITALITÀ IN ALLOGGI AD USO ESCLUSIVO DEI PROFUGHI NON IN CO-ABITAZIONE E CON UTENZE SEPARATE” l'entità del contributo sarà calcolato come di seguito descritto:

a seguito della verifica del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 e all'articolo 4, l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli provvederà, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda a:

- definire l'ammontare del contributo concesso
- comunicare l'esito dell'istruttoria
- dare mandato di pagamento del contributo riconosciuto sull'IBAN indicato nella domanda.

Al fine di calcolare l'entità del contributo riconoscibile, si precisa che:

- dalla bolletta dell'energia elettrica verrà scorporato il costo del canone RAI
- nel caso in cui la bolletta sia riferita ad un periodo di tempo superiore ai 30 giorni il contributo sarà così calcolato:

Totale bolletta

x per i giorni di ospitalità nel periodo di riferimento

n° giorni di riferimento della bolletta*

**es. se la bolletta è bimestrale verranno calcolati 60 giorni.*

Nel caso di “ALTRI TIPI DI OSPITALITÀ” a seguito della verifica del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 e all'articolo 4, l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli provvederà, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda a

- riconoscere un contributo una tantum di € 100,00
- comunicare l'esito dell'istruttoria
- dare mandato di pagamento del contributo riconosciuto sull'IBAN indicato nella domanda.

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto a quanto dichiarato e/o documentato.

Articolo 6– Riservatezza

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili, avverranno nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Attività di controllo e verifica

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75). Inoltre, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

ALLEGATO: domanda